



SERVIZIO  
SANITARIO  
NAZIONALE



REGIONE  
ABRUZZO

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LANCIANO-VASTO-CHIETI  
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER  
MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
ANNO 2019**

## **“Linee guida nazionali percorso donne che subiscono violenza”**

**Dott. ssa Meri Luisa Bonatti  
Avv. Delia Verna  
Dott.ssa Carla Pantaleone**

## INTRODUZIONE AL CORSO

Testo di Meri Luisa Bonatti

La gestione della donna vittima di violenza è un tema di primaria importanza per il MMG, soprattutto in considerazione dell'aumento della frequenza del fenomeno e delle problematiche ad esso connesse e al fatto che in una percentuale veramente elevata di casi è provato che lo sviluppo del fenomeno ha le sue radici e il suo scenario nell'ambito familiare.

Per uniformare i comportamenti di tutti gli operatori sanitari che vengono in contatto con questo problema sono state emanate delle linee guida nazionali il cui obiettivo è fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna.

Il "Percorso per le donne che subiscono violenza" dovrà garantire una tempestiva e adeguata presa in carico fino al loro accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto e per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita.

Obiettivi formativi specifici di questo corso saranno quelli di:

- Rafforzare e approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza su donne
- Comprendere le dinamiche della violenza agita da parte dei soggetti autori di violenza, compresa la lettura della rilevazione del rischio di recidiva e letalità.
- Promuovere la capacità di instaurare con la donna una relazione fondata sull'ascolto e sull'accoglienza, mediante l'utilizzo di un linguaggio comune semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilità sensoriale, cognitiva o relazionale, garantire un approccio empatico e non giudicante.
- Migliorare le competenze necessarie alla corretta ed adeguata presa in carico della donna che ha subito violenza.
- Conoscere le risorse economiche e professionali disponibili sul territorio e promuovere una collaborazione fattiva con la rete antiviolenza territoriale intra ed extra ospedaliera per la gestione dell'intero percorso di uscita dalla violenza a partire dall'emergenza fino alla completa autonomia.

## LA DIMENSIONE DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Secondo il rapporto dell'OMS la violenza contro le donne rappresenta “un problema di salute di proporzioni globali enormi”. La violenza è un fenomeno grave, diffuso e trasversale tra i diversi status sociali.

L'abuso fisico e sessuale è un problema sanitario che colpisce oltre il 35% delle donne in tutto il mondo e, cosa ben più grave, è che ad infliggere la violenza sia nel 30% dei casi un partner intimo. In Italia, dai dati Istat, emerge che la violenza fisica o sessuale nel 13,6% dei casi è inferta da partner o ex partner, mentre il 24,7% delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: estranei (13,2%) o persone note (13%) come conoscenti, amici o parenti e nel 2,5% da colleghi di lavoro.

Le donne subiscono minacce, sono spintonate o strattonate, sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi. Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male. Tra le donne che hanno subito **violenze sessuali**, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l'essere toccate o abbracciate o bacciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra tutte le violenze commesse da sconosciuti).

Negli ultimi cinque anni si osservano segnali di miglioramento rispetto all'incidenza del fenomeno e una maggiore consapevolezza da parte delle donne, soprattutto giovani. Tuttavia lo zoccolo duro della violenza non è intaccato.

Le donne spesso non parlano con nessuno della violenza subita e poche denunciano alle forze dell'ordine. Spesso purtroppo il fenomeno emerge quando ci si trova di fronte alla sua conseguenza estrema: il femminicidio.

- **IL FEMMINICIDIO**

I dati ISTAT ci mettono di fronte ad un quadro estremamente allarmante che ci porta a pensare ad una realtà molto più ampia di quello che emerge alla visibilità pubblica: la punta di un iceberg di proporzioni ben più vaste.


In Italia e nei paesi della UE il femminicidio non ha mai costituito uno specifico reato. Solo nel maggio 2017, di fronte al crescere allarmante del fenomeno, un gruppo di esperti di cui si avvale l'UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) per la definizione e l'implementazione della Classificazione Internazionale dei reati e di cui è parte anche l'Istat, dà un inquadramento migliore di questo reato e riconosce il femminicidio come “*un omicidio di una donna compiuto nell'ambito familiare, ovvero dal partner, da un ex partner.*”

Nel 2016 149 donne sono state vittime di omicidi volontari; quante di queste morti sono state in realtà dei femminicidi non definiti come tali?

Alla luce di questa nuova classificazione i dati del 2016 potrebbero quindi essere rivisti in questi termini: su 149 omicidi perpetrati su donne 109 potrebbero essere un femminicidio e di questi quasi un terzo commesso in ambito familiare dato che:

- 59 donne sono state uccise dal partner
- 17 da un ex partner
- 33 da un parente

Fig. 1: Quota stimata di femminicidi in Italia nel periodo 2010-2016. Dati ISTAT



Il femminicidio però rappresenta solo l'estrema conseguenza di un fenomeno che a questo punto appare di proporzioni molto più vaste: **la violenza sulla donna perpetrata in ambito familiare.**

- **LA VIOLENZA SULLA DONNA PERPETRATA IN AMBITO FAMILIARE**

Secondo un'indagine dell'ISTAT su **2 milioni 800 mila** donne fra i 16 e i 70 anni che hanno subito violenza nel **13,6%** l'evento si è verificato ad opera di partner attuali o ex. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa della violenza subita (68,6%). In particolare, per il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un elemento importante della decisione.

Partner ed ex partner sono gli autori di quasi il 63 per cento degli stupri (62,7%) e più in generale di oltre il 90 per cento (90,6%) dei rapporti sessuali indesiderati vissuti dalla donna come violenza. I dati sulle donne vittime di abusi da parte di un partner intimo evidenziano che le conseguenze più comuni sono gravi :

- morte e lesioni: lo studio ha riportato che il 38% di femminicidi nel mondo è causato dal partner intimo, mentre il 42% delle donne che hanno subito abusi fisici da parte del proprio compagno ha anche sofferto di lesioni;
- depressione: subire un atto di violenza dal proprio partner contribuisce considerevolmente allo sviluppo di disturbi mentali. Le donne sottoposte ad abusi da parte del proprio compagno hanno, infatti, quasi il doppio delle probabilità di soffrire di depressione, in confronto a donne che non hanno subito violenze;
- abuso di alcol: le donne che subiscono abusi per mano del proprio partner hanno quasi il doppio delle probabilità di sviluppare problemi con l'alcol;
- malattie sessualmente trasmissibili: le donne vittime di abusi da parte sia del proprio partner, che di sconosciuti, hanno l'1,5% di probabilità in più di contrarre infezioni, come la sifilide, la clamidia o la gonorrea. In alcune regioni (come l'Africa subsahariana) hanno l'1,5% di probabilità in più di contrarre l'HIV;
- gravidanze indesiderate e aborti: sia la violenza subita dal partner, sia quella da parte di sconosciuti porta spesso a gravidanze indesiderate. Lo studio ha dimostrato che le donne

che subiscono abusi fisici hanno quasi il doppio delle probabilità di avere un aborto, rispetto alle donne che non hanno subito violenze;

- bambini nati sottopeso: le donne che subiscono abusi dal proprio partner hanno il 16% di probabilità in più di partorire bambini sottopeso.

Il fenomeno assume un connotato ancora più preoccupante se si pensa che la percentuale dei **figli che hanno assistito** a episodi di violenza sulla propria madre è pari al **65,2%** (dati del 2014). Alcuni studi dimostrano che esiste una relazione tra vittimizzazione vissuta/assistita da piccoli e comportamento violento assunto da adulti a riprova dell'effetto negativo che la visione della violenza familiare può avere sulla psiche dei figli.

L'ambito familiare stretto o allargato a parenti meno stretti e cerchia amicale si affaccia in maniera preponderante anche come scenario della **violenza contro le giovanissime**

### **LA VIOLENZA CONTRO LE GIOVANISSIME**

Sempre i dati dell'ISTAT ci dicono che il **10,6%** delle donne dichiara di aver subito una qualche forma di violenza sessuale **prima dei 16 anni della loro vita**.

Nell'80% dei casi gli autori della violenza sono persone note alle vittime, trattandosi di :

- parenti e familiari nel 19,5%
- amici di famiglia nel 11,4%
- compagni di scuola nel 8%
- amici nel 7,4%
- conoscenti nel 23,8%

### • **LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE STRANIERE**

Le donne tra i 16 e i 70 anni di origine straniera residenti in Italia hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7% contro 19,6%), mentre quella sessuale più tra le italiane (21,5% contro 16,2%). Le straniere sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7% contro 5,1%). Le donne che subiscono più violenze sono moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%).

Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze (fisiche o sessuali) da partner o ex partner (20,4% contro 12,9%) e meno da altri uomini (18,2% contro 25,3%). Le donne straniere che hanno subito violenze da un ex partner sono il 27,9%, ma per il 46,6% di queste, la relazione è finita prima dell'arrivo in Italia.

Tra le donne straniere comunque **è più elevato il livello di denuncia** (il **17,1%** contro l'**11,4%** delle italiane) e **di richiesta di aiuto** presso i centri antiviolenza e i servizi (**6,4%** contro **3,2%**)

### • **LA VIOLENZA PERPETRATA SUL LUOGO DI LAVORO**

I dati Istat del 2016 ci dicono che hanno subito **molestie fisiche sul posto di lavoro** nel corso della loro vita lavorativa 1 milione 403 mila donne fra i 15 e i 65 anni: quasi il 9 per cento (**8,9%**) delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione. Erano l'**8,5%** nel 2008-2009

Nei tre anni precedenti all'indagine, ovvero fra il 2013 e il 2016, hanno subito questi episodi oltre **425 mila** donne (il **2,7%**).

Le molestie verbali sono la forma più diffusa sia nel corso della vita (24% delle donne e 8,2% degli uomini) sia nei tre anni precedenti all'indagine.

Per la prima volta sono rilevate le molestie a sfondo sessuale anche ai danni degli uomini: si stima che 3 milioni 754mila uomini le abbiano subite nel corso della loro vita (18,8%), 1 milione 274 mila negli ultimi tre anni (6,4%).

Sono 1 milione 173 mila le donne fra i 15 e i 65 anni che hanno subito **ricatti sessuali sul posto di lavoro** nel corso della loro vita lavorativa. Rappresentano il 7,5% delle donne che lavorano o hanno lavorato in passato.

Nell'11,3% dei casi le donne hanno ricevuto più ricatti dalla stessa persona.

- 11,9% richieste di prestazioni sessuali
- 10,1% richieste di disponibilità sessuale
- 25,5% ricatti sessuali per avanzamenti/carriera

Il **32,4%** dei ricatti sessuali è ripetuto quotidianamente o più volte alla settimana, il **17,4%** circa una volta a settimana, il **29,4%** qualche volta al mese e il **19,2%** più raramente. Nonostante la notevole frequenza con cui le vittime vengono ricattate, solo **1 donna su 5**, tra quelle che hanno subito un ricatto, ha raccontato la propria esperienza.

Chi subisce ricatti sul posto di lavoro ne parla soprattutto con i colleghi (8,2%), molto meno con il datore di lavoro (4,1%), con i dirigenti o l'amministrazione del posto di lavoro (3,3%) o con i sindacati (1,0%).

Le motivazioni addotte più frequentemente per non denunciare sono:

- La scarsa gravità percepita dell'episodio (27,4%),
- La mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine o nella loro impossibilità di agire (23,4%)
- La scelta rinunciare al lavoro pur di non accettare il ricatto (19,8%),
- La volontà di cavarsela da sole o con l'aiuto dei familiari (18,6%),
- La paura di essere giudicate e trattate male al momento della denuncia (12,7%)

La grande maggioranza delle vittime (**69,6%**) ritiene molto o abbastanza grave il ricatto subito.

Le conseguenze del ricatto subite dalle vittime che hanno accettato di parlarne (percentuale di non risposte pari al 24,2%) sono state:

- Il **33,8%** delle donne ha cambiato lavoro volontariamente/rinunciato alla carriera a seguito del ricatto sessuale
- Nel **10,9%** dei casi la donna è stata licenziata o messa in cassa integrazione o non è stata assunta, una quota esigua (**1,6%**) ha avuto un trasferimento di ufficio o nessuna promozione o ha avuto penalizzazioni sul lavoro
- Nel **20%** dei casi non vi è stato alcun esito

L'evoluzione del fenomeno negli ultimi anni è per così dire "altalenante": mentre nel 2002 si era registrata una diminuzione rispetto al 1997-1998 e nel 2008-2009 la situazione rimane sostanzialmente costante, nel 2015-2016 emerge di nuovo un aumento dei ricatti sessuali subiti nel corso della vita, dato che rimane stabile negli ultimi tre anni.

## IL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Testo di Carla Pantaleone

Secondo l'art. 3 Convenzione di Istanbul del 2011 l'espressione "**violenza nei confronti delle donne**" intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Con il termine "**genere**" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini.

### I tipi di violenza

La violenza maschile contro le donne assume diverse forme.

- La **violenza fisica** è ogni forma di intimidazione o azione che mette a rischio l'integrità fisica. Vi sono compresi comportamenti quali schiaffeggiare, spingere, dare calci, pugni, morsi, sputare, dare pizzicotti, minacciare, tirare i capelli, costringere nei movimenti, sovrastare fisicamente, colpire con oggetti o armi, mutilare i genitali femminili, bruciare con le sigarette, ustionare, privare di cure mediche, privare del sonno, tentare di strangolare, pugnalare, uccidere, ecc.
- La **violenza sessuale** è ogni forma di imposizione di rapporti e pratiche sessuali non desiderate che facciano male fisicamente e/o psicologicamente, sotto minacce di varia natura. Vi sono compresi comportamenti quali essere insultata, umiliata o brutalizzata durante un rapporto sessuale, essere costretta ad assistere ad atti sessuali, subire un tentato stupro, subire uno stupro. Ricordiamo che l'imposizione di un rapporto sessuale o di intimità non desiderata è un crimine di umiliazione, di sopraffazione e di soggiogazione, che provoca nella vittima profonde ferite fisiche e psichiche. Lo stupro non deve essere visto soltanto come un atto "prettamente sessuale", è un reato contro la libertà della persona, non è un "raptus" sessuale, è sempre l'esercizio di un "potere". La violenza sessuale è agita anche all'interno del matrimonio.
- La **violenza psicologica** comprende tutti quei comportamenti che ledono la dignità e l'identità della donna. La violenza psicologica ha un grande potere distruttivo soprattutto quando si manifesta in sottili meccanismi comunicativi all'intero dei rapporti di intimità. Nella violenza psicologica rientrano comportamenti atti a:
  - a) svalorizzare (dire alla donna che non vale niente, sminuirla nella sua femminilità e sessualità, offenderla, dirle che è stupida e brutta, dirle che è una pessima madre, fare leva sulle debolezze per farla sentire inadeguata, criticarla continuamente, distruggere i valori e la rete amicale, gridare e insultarla in pubblico o in casa o davanti a terzi)
  - b) trattare come un oggetto (richiedere di cambiare il proprio aspetto fisico per compiacere il partner, manipolare lo stato psichico della donna e farle assumere comportamenti diversi da quelli che lei vorrebbe, avere una maniacale possessività, controllare cosa fa e dove va,

impedirle di avere contatti autonomi con il mondo esterno, considerarla come una proprietà)

- c) eccessiva attribuzione di responsabilità (attribuirle un sovraccarico di responsabilità nell'organizzazione del menage familiare, costringere la donna a farsi carico di tutte le spese familiari, accusarla di tutte le difficoltà che possono avere i figli)
- d) indurre senso di privazione (privare la donna dei contatti sociali, privare la donna dei rapporti con la famiglia di origine, controllo esclusivo da parte del partner in tutti i rapporti sociali, negare le risorse necessarie al soddisfacimento dei diritti umani fondamentali)
- e) distorsione della realtà oggettiva ( criticare continuamente la visione del mondo della donna, mettere in dubbio le cose che da lei vengono provate e viste, negare i suoi sentimenti, far sentire la donna in colpa, far passare per normali i maltrattamenti o abusi);
- f) incutere paura (minacciare la donna di fare danni ai suoi beni personali, minacciare la donna di percosse, rompere gli oggetti e sbattere le porte, minacciare la donna di toglierle i figli, di lasciarla in povertà, minacciare la donna di uccidersi se lei non fa quello che lui vuole, minacciare la donna con armi, minacciare la donna di morte)

- **La violenza economica.** Può sembrare normalmente scontato che la gestione delle finanze familiari spetti all'uomo. Anche l'avarizia può diventare uno strumento vessatorio e denigrante difficile da registrare come violenza. La violenza economica è qualunque forma di privazione, sfruttamento e controllo che tende a produrre dipendenza economica o ad imporre impegni economici non voluti: impedire alla donna di lavorare, obbligarla a lasciare il lavoro o a non trovarne uno, controllare lo stipendio, controllare gli estratti conto, sequestrare bancomat e carte di credito, obbligarla a versare lo stipendio sul conto corrente dell'uomo, sfruttarla come forza lavoro nell'azienda familiare senza dare nessun tipo di contribuzione, escluderla dalla gestione economica della famiglia, costringerla a fare debiti, non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti dalla legge anche nei confronti dei/delle figli/figlie, limitarle l'accesso alle cure mediche, tenerla in una situazione di privazione economica continua. Se l'uomo limita l'accesso al cibo, ai vestiti, al denaro, alle cure mediche o al lavoro della donna, o impedisce che la donna diventi o possa diventare economicamente dipendente, esercita su di lei un controllo diretto molto efficace, soprattutto nel momento in cui la donna decide di allontanarsi dalla relazione distruttiva di maltrattamento

- Lo **Stalking** è il comportamento persecutorio che si esplica nel seguire la donna nei suoi spostamenti, fare incursioni nel posto di lavoro al fine di provocare il suo licenziamento, far sentire la donna sempre in pericolo e controllata, fare continue telefonate sul suo telefonino o sul posto di lavoro

- **La violenza domestica**

A differenza di altre situazioni traumatiche, la violenza domestica nasce all'interno di quello che per la donna è un rapporto di amore e fiducia, lei sente di amare quell'uomo e si fida di lui. Nella storia della coppia non ha un inizio preciso, non è facile riconoscerla e determinare quando è cominciata. In realtà nella violenza si "scivola" quasi inconsapevolmente. In genere la violenza nelle relazioni d'intimità inizia con l'innamoramento, quando la coppia condivide alcune premesse sui ruoli maschile e femminile: ad esempio entrambi sono legati emotivamente, si trovano bene insieme e pensano che lei sarà la perfetta compagna. Si sviluppa nel corso del tempo, in modo graduale attraverso litigi che diventano sempre più frequenti e pericolosi. Non si

caratterizza subito con i maltrattamenti di tipo fisico, ma intenzionalmente vengono messe in atto violenze di tipo emotivo e psicologico meno evidenti, più subdole.

La violenza domestica si caratterizza pertanto per:

- a. cicli di violenza che si alternano a periodi di falsa rappacificazione (v. in seguito);
- b. disponibilità della donna a dare una nuova opportunità al proprio partner nella speranza di riuscire ad ottenere un cambiamento;
- c. puntuale disattesa delle aspettative della donna e il ripresentarsi dei comportamenti violenti del partner.

- **La violenza in gravidanza**

Una corposa letteratura internazionale evidenzia che esiste un legame fra gravidanza e violenza, considerato che in questo periodo la violenza maschile contro le donne può iniziare o inasprirsi. La gravidanza rende infatti la donna più concentrata su se stessa e sui cambiamenti che il suo corpo sta vivendo. Tutto questo molto spesso non è capito e accettato dal partner. Egli vive la relazione con la donna come un possesso e nutre nei confronti del nascituro un sentimento di gelosia, perché percepito come un oggetto che si interpone tra lui e la donna.

## **Ciclo della violenza**

Senza dubbio la donna maltrattata vive una situazione di stress cronico che si traduce in disagi psichici e fisici. Le caratteristiche del trauma della violenza determinano la comparsa di una sintomatologia che può sembrare non specifica o di difficile inquadramento se non si conoscono in profondità le dinamiche relazionali che la sottendono. Ogni fase del ciclo della violenza, provoca degli effetti determinati sulla salute psico-fisica della donna.

Il ciclo della violenza di Lenore Walker ha ben descritto le tre fasi che, senza quasi varianti, si ripetono ininterrottamente in tutte le situazioni di violenza domestica.

- **Prima fase ACCUMULO DELLA TENSIONE.**

E' il primo momento della violenza psicologica, la donna ha una percezione della realtà distorta, è confusa, cerca di accontentare il suo aggressore evitando di contraddirlo e assecondando ogni sua decisione. La violenza psicologica tipica della prima fase del ciclo della violenza contribuisce alla riduzione del livello d'autostima e delle sicurezze della donna ed alla creazione di sentimenti di vulnerabilità e di sensi di colpa per aver avuto condotte che lei considera negative: dire bugie, coprire l'aggressore, avere rapporti sessuali indesiderati, non riuscire ad avere un rapporto sereno con i figli, ecc.; e sensi di colpa derivati dal proprio temperamento: per il suo modo di essere, per essere "stupida", "poco attraente", "provocante", ecc..


- **Seconda fase ESPLOSIONE DELLA VIOLENZA.**

Inaspettatamente si scatena la violenza fisica che destabilizza, confonde e terrorizza la donna. Nella fase precedente la donna ha già cercato di fermare la violenza, ma ogni sforzo si è dimostrato inutile e ai sensi di colpa si aggiunge ora anche un grande senso d'impotenza e una

costante e indicibile paura per la stessa sopravvivenza. La difficoltà di proteggere anche i/le figli/e, che il più delle volte sono dei testimoni silenziosi, incrementa i sensi di colpa, di vergogna e di fallimento nello svolgere il proprio ruolo familiare e sociale.

- Terza fase **FALSA RIAPPACIFICAZIONE** o fase della luna di miele.


Nei primi episodi è caratterizzata da pentimenti e richieste di perdono con promesse di cambiamento e rinnovate dichiarazioni d'amore da parte dell'uomo. Man mano che passa il tempo questa fase è sempre più breve, la donna diventa sempre più dipendente e l'uomo ha sempre più potere. Questa fase costituisce il rinforzo positivo che spinge la donna a restare all'interno della relazione violenta e in qualche modo soddisfa (soprattutto all'inizio) un suo bisogno di riabilitazione. Passata l'esplosione della violenza, il momento della falsa riappacificazione lenisce un po' le ferite, ma una volta instaurato il ciclo, i periodi di calma si trasformano in un'attesa silenziosa caratterizzata da uno stato di continua allerta. Quando ogni promessa viene nuovamente disattesa e la tensione comincia ad aumentare, si attivano nella donna le paure dell'abbandono e del rifiuto.



### **Le conseguenze della violenza**

Non esiste una tipologia di donna maltrattata: la violenza è trasversale, colpisce donne italiane, migranti, di qualunque strato sociale, economico e culturale senza differenze di età, religione ecc. Non esiste una tipologia di uomo maltrattante: si tratta di uomini di tutte le età, provenienze, categorie socioeconomiche e culturali e, anche se molti studi hanno messo in luce le difficoltà psicologiche degli uomini che maltrattano la loro compagna, essi per lo più risultano insospettabili, affidabili agli occhi altrui, e, come evidenziato da numerose ricerche, solo una piccola parte di loro soffre veramente di disturbi mentali o dipendenza da sostanze.

L'OMS sottolinea che in generale le conseguenze della violenza sulla salute sono:



<b>ALCUNE POSSIBILI CONSEGUENZE DALLA VIOLENZA IN GRAVIDANZA</b>		
<b>Per la donna</b>	<b>Per il feto</b>	<b>Per il bambino</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iperemesi</li> <li>• Perdite ematiche precoci</li> <li>• Dolori addomino-pelvici</li> <li>• Rottura d'utero</li> <li>• Distacco di placenta</li> <li>• Disturbi del comportamento alimentare</li> <li>• Scarso incremento del peso</li> <li>• Infezioni genito-urinarie</li> <li>• Traumatismi</li> <li>• Ritardi nell'assistenza</li> <li>• Morte</li> <li>• Disturbi del sonno</li> <li>• Disturbi d'ansia</li> <li>• Abuso di psicofarmaci, alcol e fumo</li> <li>• Depressione</li> <li>• Disturbo posttraumatico da stress</li> <li>• Ideazione e tentativi suicidari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliabortività</li> <li>• Morte fetale</li> <li>• Prematurità</li> <li>• Basso peso alla nascita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disturbi d'ansia</li> <li>• Ridotto quoziente intellettivo</li> <li>• Uso di alcol e droghe in adolescenza</li> <li>• Condotte antisociali</li> <li>• Vittima o autore di violenze</li> <li>• Tendenze suicidarie</li> </ul>

Da non dimenticare che:

- L'influenza della violenza sulla salute può persistere per molto tempo dopo che la violenza è finita;
- Più è grave è la violenza, più elevato è il suo impatto sulla salute fisica e mentale della donna;
- L'impatto di diversi tipi ed episodi di violenza e abuso nel tempo ha un effetto cumulativo.

## Approccio del MMG con la donna vittima di violenza

Il ruolo del medico di famiglia è sintetizzabile in quattro punti:

1. sensibilizzare e informare i cittadini sulle ricadute che la violenza domestica ha sulla salute e sull'etica della società;
2. nella valutazione diagnostica differenziale prevedere la violenza come causa di malattia e far emergere il problema attraverso il colloquio clinico;
3. Riconoscere e nominare la violenza, chiedere:
  - a Si sente mai insicura in casa sua?
  - b Qualcuno ha mai provato a picchiarla o a farle male?
4. Indirizzare la persona vittima di violenza verso centri specializzati.

Strumenti del MMG :

- ✓ Conoscenza approfondita del fenomeno della violenza di genere;
- ✓ Colloquio basato su ascolto e assenza di giudizio;
- ✓ Valutazione dei fattori di rischio;
- ✓ Conoscenza delle conseguenze fisiche e psichiche della violenza sulle donne;  
Collaborazione con i centri di riferimento.

La **valutazione del rischio** è una STIMA per individuare la probabilità che si perpetrì la violenza. Qualsiasi atto violento (inclusa la violenza domestica) deriva dalla scelta di agire con violenza; infatti, non esistono CAUSE della violenza, ma CIRCOSTANZE legate alle caratteristiche dell'individuo, alla sua storia pregressa, al contesto sociale.

OBIETTIVO GENERALE è prevenire e non prevedere.

importante sapere che la valutazione del rischio (risk assesment) comporta conseguentemente la gestione del rischio (risk managment), cioè l'individuazione dell'intervento più appropriato per quel caso, finalizzato a prevenire la recidiva, per proteggere le vittime, per evitare l'escalation dei maltrattamenti che potrebbe sfociare anche in omicidi. Risk managment significa: • individuare / discutere possibili strategie di gestione del rischio • valutare gli scenari del rischio tenendo conto della probabilità, della natura e della gravità della imminenza, frequenza, durata • effettuare un monitoraggio costante

La rilevazione viene effettuata con strumenti, di cui in più famoso è il S.A.R.A, e vengono effettuati in collaborazione con altri professionisti che sono in contatto con la donna. Si concentra sulla recidiva del maltrattante e NON si focalizza solo sulla vittima ed è un promemoria concepito come check-list per evidenziare i fattori di rischio rilevanti.

Collaborazione con i centri locali di riferimento

1. Questura
2. Numero Antiviolenza: 1522, [www.1522.it](http://www.1522.it) collegato con i centri locali.
3. Centri antiviolenza e sportelli locali.

Nel colloquio con la donna vittima di violenza è fondamentale:

- provare ad accoglierla da sola per creare uno spazio in cui poter parlare liberamente, superando le sue paure
- è importante garantire la riservatezza di ciò che verrà detto

- è necessario - durante il colloquio - riconoscere alla donna il tempo necessario per ascoltarla e fornirle risposte in modo adeguato
- è indispensabile avere un atteggiamento empatico e non giudicante per far sentire alla donna la disponibilità e pensare insieme le possibili vie di uscita dalla situazione di violenza
- è importante credere alla donna quando esprime il suo bisogno di sicurezza anche perché, come è noto, il momento della separazione è quello che la espone ad una situazione di maggiore rischio rispetto alla propria incolumità.
- occorre rispettare la sua autonomia e la sua libertà di scelta. Bisogna ricordare che è sempre lei a dover decidere e che non le si può imporre nulla dall'esterno
- può essere utile sottolineare l'importanza della certificazione medica e informarla sui termini della denuncia e in quali casi la legge prevede l'obbligo di denuncia per pubblici ufficiali ed esercenti pubblico servizio
- è importante discutere con la donna le possibili implicazioni, considerando prioritaria la sua sicurezza, fornire tutte le informazioni relative ai servizi ed ai centri antiviolenza presso i quali può rivolgersi per ricevere aiuto
- ricordare che se subisce la violenza non è colpa sua, che non c'è mai nessuna giustificazione alla violenza ed è necessario condannarla sempre ed in modo
- dirle che tutto questo è pericoloso per lei e per i suoi figli
- spiegarle che la situazione è difficile; a volte ci vuole tempo per capire cosa fare e assicurarla che non è sola ad affrontare questa situazione, che ci sono modi per affrontarla e le sue decisioni saranno sostenute
- valorizzarla perché lei ha raccontato ciò che le sta accadendo
- assicurarla che non è lei la responsabile della violenza: è il suo partner
- fornire alla donna informazioni sulla violenza che sta subendo
- considerare la violenza contro le donne come un fenomeno molto comune che può accadere in tutti i tipi di relazione
- aver presente che la violenza continua è frequente e grave ed ha effetti sulla salute fisica e psicologica di chi la subisce
- sapere che la violenza domestica nuoce ai figli.

Occorre tenere presente che...

- L'isolamento, il progressivo indebolimento della stima di sé e del controllo sulla propria vita, i diversi ostacoli sopra indicati, contribuiscono ad aumentare la difficoltà nel chiedere aiuto.
- Quando le donne tentano di uscire da situazioni di violenza e si rivolgono a diversi soggetti, tra cui MMG, per chiedere aiuto, possono essere particolarmente vulnerabili e vivono ogni momento di comunicazione all'esterno del proprio vissuto con grande sofferenza. E' questa una fase delicata e spesso decisiva rispetto alla possibilità di costruire insieme alle donne un percorso di uscita dalla violenza.
- le richieste di aiuto che le donne avanzano sono di varia natura; chiedono aiuto economico, sostegno scolastico per i figli, ricerca di lavoro, non parlano in modo esplicito della violenza subita, e sperano che qualcuno ponga loro delle domande per far emergere il problema
- chi ascolta la donna deve conoscere le dinamiche della violenza e le difficoltà che la donna affronta quando decide di lasciare il partner.
- la corretta impostazione e la buona riuscita dell'intervento con le donne maltrattate non possono prescindere da un approccio multidisciplinare e coordinato fra i servizi che metta al centro dell'intervento i bisogni e le scelte della donna

- tutti gli attori sociali e sanitari dovrebbero avere le informazioni e le competenze necessarie per cogliere gli indicatori che evidenziano la presenza di situazioni di violenza e dovrebbero indirizzare precocemente ed opportunamente le donne verso i Centri Antiviolenza.

L'obiettivo NON è che la donna segua un percorso standard di uscita dalla violenza. L'obiettivo è dare supporto e informazioni, ascoltare la donna e validare la sua esperienza, trovare una soluzione sia se lei decida di allontanarsi, sia che rimanga nella situazione

## L' EVOLUZIONE NORMATIVA

Testo di Delia Verna

Il percorso che ha portato al riconoscimento del fenomeno della violenza contro le donne come un problema da contrastare e combattere anche a livello legislativo è stato lungo e non privo di ostacoli.

Il primo **documento internazionale** a sancire ufficialmente il diritto delle donne a non subire violenza è la **Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della violenza contro le donne**, adottata a **Vienna nel 1993** ben 47 anni dopo la **Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948**

Detto documento, oltre a chiarire ufficialmente che **“i diritti delle donne sono diritti umani”**, fornisce una definizione di violenza nei confronti delle donne, intesa come:

*ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.*

A livello europeo, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla “prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, meglio conosciuta con il nome di **Convenzione di Istanbul del 2011**, costituisce primo documento internazionale sulla violenza contro le donne ad essere giuridicamente vincolante per gli Stati firmatari i quali con la sua sottoscrizione, si sono impegnati a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica .

**La Convenzione di Istanbul del 2011** ha introdotto le nozioni di:

'violenza nei confronti delle donne', intesa come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondata sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;

'violenza domestica', quale sottocategoria della violenza contro le donne, nella quale sono ricompresi tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano, indipendentemente dalla condivisione della stessa residenza, all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner;

'violenza contro le donne basata sul genere', termine con cui si intende qualsiasi violenza diretta contro la donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Ciò che accomuna queste tre diverse tipologie di violenza è la completa parificazione tra violenza fisica e psicologica.

In Italia si inizia a contrastare la discriminazione delle donne soprattutto a partire dal **1975**, anno in cui viene approvato il **nuovo diritto di famiglia**, che prevede l'abolizione dell'autorità maritale sulla consorte. Prima di allora il coniuge veniva autorizzato a far uso di “mezzi di correzione” e disciplina nei confronti non solo dei figli, ma anche della propria moglie.

**Nel 1981** nel nostro ordinamento sono state abolite il **“delitto d'onore”**, che riduceva in modo molto significativo le pene per chi provocava la morte della “coniuge, della figlia o della sorella” in caso di relazione illegittima e/o di un qualsiasi comportamento che potesse provocare “offesa all'onore suo o della sua famiglia” e il **“matrimonio riparatore”** che consentiva, a chi avesse commesso uno stupro, di vedere estinto il proprio reato qualora avesse contratto matrimonio con la propria vittima (anche in caso di stupri di gruppo).

**Con la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996**, la **violenza sessuale** è stata considerata non più come un “reato contro la morale e il buon costume” bensì riconosciuta come un **“reato contro la persona e contro la libertà individuale”**.

Con la **Legge n. 154 del 5 aprile 2001 sull'allontanamento del familiare violento**, sono state previste misure di protezione sociale per le donne che subiscono violenza.

Infine risultano di particolare importanza, soprattutto per gli strumenti concreti di repressione messi in campo, la **Legge 23 aprile 2009, n. 38** (cosiddetta legge sullo **stalking**) e la più recente **Legge 15 ottobre 2013, n. 119** che:

- ha introdotto una definizione legislativa di **violenza domestica** all'interno del nostro ordinamento, attraverso l'articolo 2 della legge n. 119 del 15 ottobre 2013, sancendo definitivamente il rilievo e il riconoscimento politico e sociale di tale problematica. Secondo l'ordinamento italiano, la violenza domestica è quindi definita come: *uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*
- ha ampliato la possibilità per il Questore di utilizzare lo strumento dell'ammonimento, previsto in un primo momento solo il reato di stalking, in presenza di reati connessi all'uso, effettivo o tentato, di violenza fisica in situazioni caratterizzate da violenza domestica, anche in assenza di querela da parte della vittima;
- ha trasferito il reato di lesioni lievissime – considerato un reato spia di violenze più gravi ed abituali – dalla competenza del giudice di pace a quella del Tribunale, rendendo così possibile l'adozione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, (già introdotto con l. 4 aprile 2001, n. 154) interdetto al giudice di pace (che non può disporre misure cautelari personali neppure nei casi di urgenza).

La **misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** è stata introdotta nel nostro ordinamento con **d.l. 23 febbraio 2009, n. 11** convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009, n. 38.

Detta misura obbliga il suo destinatario a mantenere una certa distanza dalla parte offesa, ovunque questa si trovi, anche senza specificare i luoghi del divieto.

La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere è stata da ultimo ampliata con **la legge 69/2019 cd CODICE ROSSO** con la quale si è voluta creare una **corsia celere - di fatto preferenziale** –, riservata ai reati che segnalano gravi crisi relazionali, che rivelano un elevato pericolo di reiterazione delle devianze e un grave rischio per la persona e di contrastare il ritardo nella presa in carico di indagini che non sono finalizzate solo alla verifica della responsabilità, ma anche a garantire la tutela del diritto alla vita dell'offeso.

Detta legge è stata emanata in seguito al caso Talpis che si è concluso con la condanna dell'Italia per la violazione dell'art. 2, 3 e 14 della Convenzione Edu (Corte Edu, Prima Sezione – sentenza 2 marzo 2017 (ricorso n. 41237/14): in quel frangente è stata censurata l'inerzia dell'autorità italiane di fronte alle reiterate denunce di una vittima di violenze familiari che aveva condotto ad un epilogo tragico (ovvero all'omicidio del figlio della donna perseguitata e al tentato omicidio di quest'ultima); la Corte di Strasburgo ha ritenuto violato sia il diritto alla vita, che quello a non subire trattamenti inumani e degradanti, identificati nei maltrattamenti patiti dalla vittima a causa della perdurante inerzia delle autorità statali e nella omessa attivazione dei presidi di tutela dei vulnerabili; inoltre il venir meno dello Stato all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze

domestiche ha condotto la Corte europea a ravvisare una violazione del diritto alla non discriminazione.

Con la L. 96/2019 il legislatore italiano ha voluto creare un obbligo di immediata attivazione delle indagini per i reati a “codice rosso” prevedendo:

- che la comunicazione della notizia di reato sia fornita «immediatamente ed anche in forma orale»,
- che la raccolta delle dichiarazioni della persona offesa sia effettuata dal pubblico ministero entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato «salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa»,
- che gli atti delegati alla polizia giudiziaria dal pubblico ministero siano effettuati “senza ritardo” ed altrettanto tempestivamente trasmessi al pubblico ministero.

Si tratta però di “regole senza sanzione” il che rischia di vanificarne l'efficacia: la violazione delle regole monitorie e del termine ordinatorio dei tre giorni entro i quali devono essere assunte le dichiarazioni dell'offeso, ha infatti solo un effetto extraprocessuale, dato che può generare un procedimento disciplinare a carico del pubblico ministero o dell'ufficiale di polizia giudiziaria cui sia addebitabile la violazione.

### **Il lavoro di rete come mezzo di contrasto e prevenzione della violenza**

Per contrastare e prevenire in modo efficace un problema complesso come quello della violenza di genere contro le donne è importante riuscire a lavorare in modo multidisciplinare e su più livelli: sul singolo caso, sulle istituzioni e sulla società. Le donne vittime di violenza sono portatrici di bisogni complessi che nessun operatore può riuscire a soddisfare lavorando singolarmente.

**Il lavoro di rete** diventa, quindi, una necessità perché rappresenta lo strumento che consente la costruzione di un percorso integrato contro la violenza alle donne.

Il riconoscimento della violenza nel territorio non può rimanere slegato dalla collaborazione reciproca dei diversi attori che se ne occupano, nel rispetto delle reciproche competenze.

Per lavorare in rete occorre, però, partire da alcune basi condivise, da una univoca lettura del fenomeno e con un approccio condiviso alla problematica, avendo ben chiari compiti e necessità degli altri operatori.

## **GLI OBBLIGHI DEL MEDICO**

Chiunque, mentre sta esercitando una professione sanitaria (medico, infermiere, personale sanitario in genere), viene a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio, è obbligato a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria entro 48 ore (art. 334 c.p.p.).

Gli obblighi imposti al medico e al personale sanitario dal codice penale sono essenzialmente due: referto e rapporto.

### **IL REFERTO**

Il referto è l'atto scritto attraverso cui l'esercente una professione sanitaria principale o ausiliaria (odontoiatra, farmacista, veterinario, ostetrica, infermiere ecc.), libero professionista, ovvero il dipendente pubblico, ove presti la sua assistenza privatamente (ad esempio prestazione medica

intramoenia) riferisce all'autorità giudiziaria (Pubblico Ministero o ad un Organo di Polizia Giudiziaria -Polizia, Carabinieri, ecc.)- di avere prestato la propria "opera o assistenza" nei casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

Qualora più medici abbiano prestato la loro assistenza nella stessa occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto (anche con un atto unico).

Per individuare gli eventuali fatti criminosi che costituiscono delitti perseguibili d'ufficio, con obbligo di referto, il medico non deve basarsi esclusivamente sulle caratteristiche delle lesioni evidenziate, ma deve fondare il sospetto su una più ampia valutazione che comprende anche l'analisi delle circostanze dell'accaduto mediante accurata anamnesi raccolta direttamente dalla persona lesa e/o mediante le dichiarazioni fornite da eventuali testimoni o da chi ha richiesto l'intervento sanitario

Circa i contenuti, i tempi e le modalità di trasmissione del referto è importante ricordare che:

- deve contenere il nome della persona cui è stata prestata assistenza;
- il luogo dove si trova attualmente oltre il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento;
- deve contenere ogni notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare;
- deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al Pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di Polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione sanitaria oppure, in loro mancanza, all'ufficiale di Polizia giudiziaria più vicino al luogo;
- può essere consegnato personalmente o fatto pervenire in busta chiusa per mezzo di terzi assumendosi però la responsabilità in caso di ritardo o di mancato recapito (art. 334 c.p.p.).

### **L'OMISSIONE DI REFERTO**

L'omissione del referto o il suo ritardo costituisce un reato sanzionato dall'art. 365 del Codice penale

Il primo comma dell'art. 365 del c.p. <Omissione di referto> difatti, dispone che :

*[1] Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516.*

#### **L'obbligo di referto tuttavia NON sussiste se:**

- espone il paziente ad un procedimento penale

*Ad es. il medico o psicologo libero professionista che nell'assistere il paziente viene a conoscenza che questi ha violentato un bambino oppure ad es. ha partecipato ad una rissa (art. 588 c.p.) , NON ha l'obbligo di referto (sebbene si tratti di delitti perseguibili di ufficio) poiché esporrebbe l'autore del fatto al procedimento penale;*

- espone sé stesso ad un documento per sé o un proprio congiunto

*Ad. es. il medico o psicologo libero professionista che nell'assistere il paziente viene a conoscenza che questi è stato vittima di violenza dovrebbe refertare, ma l'obbligo non sussiste se il paziente lo minacci di un qualsiasi documento.*

Nel primo caso trova applicazione l' **esimente speciale** prevista al secondo comma dell'art. 365 del c.p..

Nel secondo caso, l'omissione di referto costituisce, infatti, **causa di non punibilità** se il medico "vi è costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore" (art. 384 c.p. <Casi di non punibilità>).

### IL RAPPORTO

Il rapporto è l'atto con il quale il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o l'incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) denuncia all'autorità giudiziaria un reato perseguibile di ufficio di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o servizio.

Agli effetti della legge penale, l'art. 357 c.p. definisce il **pubblico ufficiale** come colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa, con poteri autoritativi e certificativi (ad esempio: medici, infermieri, veterinari, biologi o psicologi ove siano pubblici dipendenti; appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco; impiegati della Pubblica Amministrazione; Dirigente scolastico e insegnanti; Magistrati, Notaio; Assistenti Sociali; Sindaco; ecc).

Quanto all' **incaricato di pubblico servizio**, l'art. 358 c.p. fa riferimento a colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio (ad esempio: custode del cimitero; impiegato dell'ente pubblico che collabori con il pubblico ufficiale nello svolgimento della funzione a lui attribuita; addetto alla riscossione delle tasse automobilistiche; bidelli che collaborano negli istituti scolastici anche in materia di sicurezza; operatori delle motorizzazioni; in campo medico, i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale).

L'obbligo di rapporto riguarda il medico ove rivesta la qualità di pubblico ufficiale o sia incaricato di un pubblico servizio.

Ad esempio:

- il medico di famiglia che assiste un paziente in regime di convenzione è un incaricato di pubblico servizio;
- il medico di famiglia del Servizio Sanitario Nazionale e il medico che presta la sua attività all'interno del Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) è pubblico ufficiale nel momento del rilascio di un certificato medico (Tribunale Trento 03/05/2016 n. 346 e Cassazione Penale n. 33018/05).
- il medico o lo psicologo ospedaliero che assiste il paziente nell'ambito della sua funzione pubblica è un pubblico ufficiale;
- il medico o lo psicologo che assiste un paziente in una struttura privata accreditata e in regime di convenzionamento è un incaricato di pubblico servizio.

**IL RAPPORTO** va trasmesso al Pubblico Ministero oppure ad un Organo di Polizia Giudiziaria (Polizia, Carabinieri, ecc). e, diversamente che per il referto, **È SEMPRE OBBLIGATORIO**.

*Ad esempio il medico che assista il paziente e viene a conoscenza che questi è vittima di violenza è tenuto a denunciare anche se minacciato.*

### CHE SUCCEDA SE IL MEDICO NON RISPETTA L'OBBLIGO DI RAPPORTO?

Nel caso in cui il medico, nella qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ometta o ritardi di denunciare all'Autorità Giudiziaria il reato di cui sia venuto a conoscenza (ove si tratti di reato perseguibile di ufficio) sarà soggetto alle pene previste dagli artt. 361 e 362 c.p. denominati "Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale" e "Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio".

In caso di messa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale l' **art. 361.c.p.** dispone che:

[1] Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

[2] La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

[3] Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

In caso di messa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio l'art. 362 c.p. stabilisce che:

[1] L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

[2] Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico

## **REATI PERSEGUIBILI A QUERELA E REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO**

I reati si distinguono in reati perseguibili a querela e reati perseguibili d'ufficio

**LA QUERELA** è la dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato chiede espressamente all'Autorità Giudiziaria che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato, per il quale non si debba comunque procedere d'ufficio.

Può essere sporta oralmente o per iscritto e deve contenere, oltre alla esposizione del fatto-reato, delle notizie sul suo autore e sulle fonti di prova, anche la manifestazione non equivoca della volontà che l'autore del reato venga punito penalmente.

Nei reati perseguibili a querela della persona offesa, infatti, tale dichiarazione (contenente la volontà di punire il reo) rappresenta condizione di procedibilità, in assenza della quale il procedimento non può essere avviato.

La querela può essere presentata al Pubblico Ministero, ovvero ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (carabinieri, polizia, vigili urbani ecc.) solo dalla persona offesa, personalmente ovvero per il tramite di un legale rappresentante, purché con sottoscrizione autenticata.

Nei casi di flagranza di delitto, che impongono o consentono l'arresto, la querela può essere fatta anche ad un Agente di Polizia Giudiziaria presente sul luogo.

A pena di decadenza la querela va presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

Nei casi previsti dalla legge il termine per proporre la querela è più lungo.

Per esempio nei delitti di violenza sessuale e atti sessuali con un minorenne il termine è di 12 mesi mentre per lo stalking il termine è di 6 mesi.

Nel corso del procedimento penale, la persona offesa dal reato può ritirare la querela.

Con la remissione di querela, venendo meno la condizione di procedibilità, il reato si estingue.

Affinché la querela possa essere archiviata, con i conseguenti risultati, è necessario che la remissione venga accettata dal querelato.

**N.B. La remissione non è consentita nei casi di violenza sessuale o di atti sessuali con minorenni.**

\*\*\*\*\*

**LA DENUNCIA**, contrariamente alla querela, è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa l'Autorità competente.

Può essere presentata in forma orale o scritta al Pubblico Ministero ovvero ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, deve contenere l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, se redatta in forma scritta, deve contenere la sottoscrizione del denunciante o del suo avvocato quindi non può essere anonima .

Ricevuta la notizia di reato il Pubblico Ministero dà avvio al procedimento penale indipendentemente dalla volontà della persona offesa .

## **ELENCO –SEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO- DI REATI PER CUI E' OBBLIGATORIO IL REFERTO**

### **Delitti contro la vita**

Omicidio volontario-preterintenzionale-colposo (artt. 575, 584, 589 c.p.),

Omicidio del consenziente (art. 579 c.p.),

Morte o lesioni conseguenti ad altro delitto (art. 586 c.p.),

istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.),

infanticidio (art. 578 c.p.) in condizioni di abbandono materiale e morale (con le dovute eccezioni quando si espone la donna assistita a procedimento penale).

### **Delitti contro l'incolumità individuale**

Art. 582 c.p. Lesioni personali volontarie da cui deriva una malattia di durata superiore a 20 giorni; Lesioni personali volontarie di minore durata ma aggravate da circostanze specifiche secondo quanto previsto dall'art. 583 c.p. o lesioni personali colpose aggravate da circostanze generiche (art. 585 c.p.),

Lesioni personali colpose gravi (superiori ai 40 giorni) o gravissime (malattie certamente o probabilmente insanabili) solo se commesse con violazione delle norme di prevenzione agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali o relative all'igiene del lavoro (art. 590 c.p.).

Delitti contro la libertà personale

Art. 605 c.p. "Sequestro di persona" (la fattispecie consiste nell'aver privato taluno della libertà personale per un tempo apprezzabile);

Art. 609 quinquies c.p. "Corruzione di minorenni" (la fattispecie consiste nell'aver compiuto atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere);

Art. 610 c.p. "Violenza privata" (la fattispecie consiste nell'aver costretto altri a fare, tollerare od omettere qualcosa attraverso l'uso di violenza o minaccia);

Art. 612 c.p. "Minaccia aggravata"

Art. 613 c.p. "Stato di incapacità procurata mediante violenza .

### **Delitti contro la libertà sessuale**

Art 600 bis c.p. "Prostituzione minorile" (la fattispecie consiste nell'aver reclutato o indotto alla prostituzione una persona minore degli anni diciotto ovvero abbia favorito, sfruttato, gestito o controllato la prostituzione di persona minore o ne tragga comunque profitto);

Art. 600 ter c.p. "Pornografia minorile" (il reato prevede l'utilizzo di minori per esibizioni o spettacoli pornografici o lo sfruttamento di minori per tali fini);

Art. 609 quinquies c.p. "Corruzione di minorenni" (la fattispecie consiste nell'aver compiuto atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere);

Violenza sessuale commessa dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da altra persona cui sia stato affidato il minore per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia ( «*allorché autore sia il genitore e altro soggetto legato al minore dai suddetti vincoli, essa viene estesa a qualsiasi atto sessuale anche non violento, commesso in suo danno, di cui all'art. 609-quater* » Cass. pen. Sez. III, 26 febbraio 1999);

Violenza sessuale commessa da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni;

Violenza sessuale su minore di anni 18;

Violenza sessuale di gruppo;

Violenza sessuale da cui sia derivata (nell'atto di commetterla) una lesione personale o vi sia connesso altro delitto perseguibile d'ufficio.

Delitti contro la famiglia

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.)

Maltrattamenti contro familiari e conviventi( art.572 c.p.).

Delitti contro la pietà verso i defunti

Vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.), distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411 c.p.), occultamento di cadavere (art. 412 c.p.), uso illegittimo di cadavere (art. 413 c.p.).

Esistono inoltre altre circostanze in cui occorre presentare il referto (per esempio, in caso di suicidio o di morte sospetta.

## **REATI DI PERCOSSE LESIONI, MALTRATTAMENTI, VIOLENZA E STALKING**

### **ART. 581. "PERCOSSE".**

*"Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.*

Nel linguaggio comune percuotere significa colpire qualcuno con violenza più o meno intensa facendo ricorso a pugni, schiaffi, calci o con oggetti o strumenti contundenti in modo da provocargli o cercando di provocargli non una malattia nel corpo o nella mente ma una sensazione fisica dolorosa,

Il reato è perseguito

A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA

non sussiste per il medico obbligo di referto.

### **ART 582 C.P. "LESIONI PERSONALI DOLOSE"**

Il reato di lesioni personali si configura quando un soggetto cagioni ad altro una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente (la più recente giurisprudenza qualifica la malattia come un processo patologico acuto o cronico, localizzato o diffuso che implichi una sensibile menomazione funzionale dell'organismo).

Si tratta di un reato doloso pertanto è necessario che il reo abbia volontariamente e consapevolmente cagionato la violenta manomissione dell'altrui persona.

Il reato è perseguito

- A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA: nel caso di lesioni lievissime (prognosi non superiore a venti giorni - art. 582 comma 2 c.p.) e quindi non sussiste per il medico obbligo di referto

- DI UFFICIO:

a) quando la prognosi è inferiore a venti giorni ma le lesioni sono procurate con *l'uso di armi o sostanze corrosive o venefiche, ovvero in occasione di maltrattamenti, violenza sessuale o atti sessuali, ovvero nei confronti della vittima di stalking*;

b) nel caso di lesioni lievi (prognosi superiore a venti giorni - art. 582 comma 1 c.p.);

c) nel caso di lesioni gravi ai sensi dell'art. 583, comma 1 c.p. (la norma qualifica come grave la lesione nei seguenti casi: \*se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, \*una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, \*se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo, \*se la persona offesa è una donna incinta, \*dal fatto deriva l'acceleramento del parto);

d) nel caso di lesioni gravissime (ai sensi dell'art. 583 comma 2 c.p. – la disposizione definisce gravissima la lesione nei seguenti casi: \*se dal fatto deriva la perdita di un senso, \*la perdita di un arto, \*una mutilazione che renda l'arto inservibile, \*la perdita dell'uso di un organo, \*la perdita della capacità di procreare, \*una permanente e grave difficoltà della favella, \*la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso, \*l'aborto della persona offesa).

#### **ART. 590 C.P. "LESIONI PERSONALI COLPOSE"**

Si distinguono dalla fattispecie di lesioni dolose per l'elemento psicologico.

La fattispecie in questione non richiede la coscienza e volontà del danno.

Procedibilità:

– A QUERELA

– DI UFFICIO ove il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o laddove abbia determinato una malattia professionale.

#### **ART. 572 C.P. "MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI"**

Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura nel caso in cui vengano posti in essere ripetutamente nel tempo una pluralità di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo e possono essere, ad esempio percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni, umiliazioni, atti di disprezzo e offesa della dignità della persona umana.

Si tratta di un reato doloso e dunque è richiesta la consapevolezza e volontà dell'agente di infliggere alla vittima una serie di sofferenze mediante una pluralità di episodi di aggressione alla sfera morale e fisica.

Le vittime del reato in esame possono essere:

- persone appartenenti al nucleo familiare del reo, o comunque con lo stesso conviventi;
- persone sottoposte all'autorità del reo;
- persone affidate al reo per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è procedibile DI UFFICIO.

Sussiste per il medico obbligo di referto

### **ART. 609 BIS C.P. "VIOLENZA SESSUALE"**

Il reato consiste nell'aver costretto taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia ovvero mediante l'abuso di autorità.

La pena prevista per il delitto (5-10 anni ) è stata aumentata nella misura compresa tra sei e dodici anni di reclusione dalla L. 19.7.2019, n. 69, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019 e in vigore dal 9 agosto 2019..

La recente giurisprudenza definisce atto sessuale ogni atto comunque coinvolgente la corporeità sessuale della persona offesa e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente.

Una recente sentenza ha individuato l'atto sessuale sulla base di un duplice requisito oggettivo, costituito dall'intrusione nella sfera sessuale del soggetto passivo mediante contatto corporeo che comprometta la libertà di autodeterminazione sessuale, e soggettivo, consistente nel fine di concupiscenza (C., Sez. III, 24.9-18.10.2018, n. 47488).

### **ART. 609 TER. "CIRCOSTANZE AGGRAVANTI"**

*[1] La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:*

*1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore*

*2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;*

*3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;*

*4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;*

*★5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; ★*

*5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;*

*5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;*

*5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;*

*5 quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*

*5 sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.*

*★[2] La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.*

Il reato di violenza sessuale è procedibile :

A QUERELA della persona offesa.

nel caso in cui vittima sia una persona maggiore degli anni 18;

nel caso di atti sessuali condivisi (la vittima cioè è consenziente e non è costretta dal reo con violenza o minaccia) se compiuti da estranei nei confronti di un minore di 14 anni che abbia compiuto 10 anni.

Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

La querela proposta è IRREVOCABILE.

Si procede tuttavia D'UFFICIO:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (per es. atti osceni, lesioni lievi allo scopo di violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, ecc);;
- 5) se vittima del reato è un minore degli anni dieci
- 6) se ricorre l'ipotesi della violenza di gruppo

### **ART. 612 C.P. "MINACCIA"**

Il reato si configura con la minaccia ad altri di un male ingiusto.

E' procedibile:

- A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA

- DI UFFICIO: nelle ipotesi di minaccia aggravata (art. 339 c.p. – la norma definisce cosa si intende per minaccia aggravata: \*se la violenza o la minaccia è commessa con armi, \*da persona travisata, \*da più persone riunite, \*con scritto anonimo, \*in modo simbolico, \*valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte; \*se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, \*mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, \*da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è aumentata. Si applica l'aumento della pena anche nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone, salvo che il fatto non costituisca reato più grave).

### **ART 612 BIS C.P. "ATTI PERSECUTORI"**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (2)*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)*

*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo [3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), ovvero con armi o da persona travisata.*

Il reato è procedibile

- a QUERELA DELLA PERSONA OFFESA (da sporgere entro sei mesi – irrevocabile)

- DI UFFICIO nei seguenti casi: \*se la vittima è un minore o un disabile, \*se il fatto è connesso con altro delitto procedibile di ufficio, \*se commesso da persona ammonita dal Questore per condotte persecutorie verso la stessa vittima.

\*\*\*\*\*

## SEGRETO PROFESSIONALE E DIRITTO ALLA PRIVACY

Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, prevalgono le norme sul segreto professionale

– art. 622 c.p. “Rivelazione di segreto professionale”

*Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.*

*La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa' . (1)*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa.*

E art. 10 [Segreto professionale], art. 11 [Riservatezza dei dati personali] e art. 12 [Trattamento dei dati sensibili] del codice deontologico

nonché quelle sulla privacy sancite dalla legge 196/2003.

## Bibliografia

1. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993, articolo 1
2. Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore, Legge 5 agosto 1981, n. 442
3. Cassazione Penale, fasc.4, 1 APRILE 2019, pag. 1388 Autori: Giuseppina Casella
4. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011
5. Filocamo G, Mencacci C, Bramante A. Riflessioni sulla violenza domestica per il medico di famiglia e altri. Pisa: Pacini Editore Medicina 2008, p. 40
6. *Giuffrè* Francis Lefebvre, Il familiarista, Codice rosso: come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere con la legge 69/2019 26 luglio 2019 autore Recchione Sandra
7. Legge di recepimento del decreto legge n.93 del 14 agosto 2013 (noto anche come "decreto femminicidi"), "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"
8. Legge 19 luglio 2019, n. 69 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 25 luglio 2019, n. 173 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
9. Linee guida D.i.re Donne in rete contro la violenza
10. Norme contro la violenza sessuale, Legge 15 febbraio 1996, n.66
11. Michieli R. , Pedale R. Progetto VIOLA Violenza domestica ed extra-famigliare sulle donne. Rivista Società Italiana di Medicina Generale numero 2, anno 2014
12. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, Legge 5 aprile 2001, n.154
13. Quadro informativo Istat disponibile su <http://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne>
14. Reale E. Maltrattamento e violenza sulle donne. Mialno: Franco Angeli 2011.
15. Report congiunto Dipartimento pari opportunità e Istat disponibile su <https://www.istat.it/it/archivio/161716>
16. Riforma del diritto di famiglia, Legge 19 maggio 1975, n. 151
17. Zambra M., Argo A., Burkhard M, Procaccianti P Medicina legale orientata per problemi Ed. Elsevier 2011 pagg.197-199